



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica, nel procedimento iscritto al r.g. V.G. n. 1669/2018, esaminato il piano del consumatore depositato nell'interesse di Di Gennaro Marianna per come integrato da ultimo in data 10.09.2019, osserva quanto segue

Fatto e diritto

L'istante ha dichiarato - alla luce della rimodulazione del piano del consumatore originariamente proposto, del pagamento di parte delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, nonché degli effetti della legge di bilancio 2019 sulle cartelle di pagamento per debiti fino a 1.000,00 euro - di avere alla data del 04.09.2019 la seguente esposizione debitoria:

- euro 162.177,12 (comprensivo di interessi ed onere legali) nei confronti della UBI Finance S.r.l., derivante dal mutuo ipotecario contratto in data 21.01.2010 con la Banca Popolare Commercio ed Industria S.p.A.;

- euro 610,38 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Per quel che riguarda la situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa risulta titolare di un patrimonio immobiliare stimato per euro 228.680,00 (di cui euro 193.480,00 quale valore di stima dell'immobile in piena proprietà della ricorrente sito in Giugliano in Campania alla via G. D'Annunzio n. 43 sul quale grava ipoteca per il mutuo sopra indicato ed euro 36.700,00 quale valore della quota del 20% della nuda proprietà di ulteriori due immobili), di un'automobile stimata per euro 1.500,00 e di reddito mensile netto di euro 1.485,00 circa mensili.

Il nucleo familiare è composto dalla ricorrente, dal coniuge, Ciccarelli Giuliano e da due figli minori, di anni 14 e a di anni 3.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore, ha indicato l'ammontare delle spese medie mensili familiari in € 542,28.

La ricorrente ha proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il totale soddisfacimento del debito ipotecario vantato dalla UBI Finance S.r.l. in 252 rate con decorrenza dal 31.01.2019 al 31.12.2039, nonché il pagamento integrale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in 18 rate a decorrere dal 30.01.2019 (cfr. integrazione del 10.09.2019).

In particolare, l'istante ha precisato che con il piano proposto entrambi i creditori vedranno soddisfatto il proprio credito al 100% e che, attesa la tempistica proposta, a garanzia del rispetto



relazioni OCC, atto di precetto notificato dalla Unione di Banche Italiane S.p.A. nella qualità di procuratrice speciale della UBI Finance S.r.l., comunicazioni dell'OCC di fissazione delle udienze). La Maior SPV S.r.l. deduce di essere l'attuale titolare del detto credito in forza della cessione *pro soluto* di un portafoglio di crediti pecuniari operata in data 20.07.2018 in suo favore dalla UBI Banca S.p.A., ed a riprova di quanto dedotto produce in atti la Gazzetta Ufficiale nella quale viene dato avviso di una cessione di crediti intervenuta in data 20.07.2018 tra la UBI Banca S.p.A. e la Maior SPV S.r.l. (doc. 3) nonché una dichiarazione ed attestazione, a firma di cedente e cessionario, che tra i crediti oggetto di detta cessione vi è altresì il credito originariamente vantato dalla Unione di Banche Italiane S.p.A.(UBI Banca S.p.A) nei confronti di Di Gennaro Marianna (doc. 6).

Il Tribunale ritiene tuttavia che tale documentazione non sia sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito di cui si discorre in capo alla Maior SPV S.r.l., in quanto non viene provata la continuità delle cessioni, ed in particolare l'acquisizione della titolarità del credito da parte dell'Unione di Banche Italiane S.p.A., che nel presente procedimento risulta essere mera procuratrice speciale della UBI Finance S.r.l., effettiva titolare del credito.

In assenza dunque di prova della continuità delle cessioni deve ritenersi non provata la dedotta attuale titolarità del credito in capo alla Maior SPV S.r.l., il cui intervento non può quindi che essere dichiarato inammissibile.

Ciò detto, il Tribunale evidenzia che per omologare il piano del consumatore deve in primo luogo escludersi ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Orbene, per come rappresentato in atti ed attestato dall'OCC, l'attuale indebitamento della ricorrente, Di Gennaro Marianna, è connesso al mutuo stipulato nell'anno 2010 per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare ed ad una minima esposizione debitoria, inferiore ai 1.000,00 euro, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per come rappresentato dall'OCC l'incapacità di far fronte regolarmente al pagamento del rateizzo del mutuo è sopraggiunta nell'anno 2012 allorché il coniuge dell'istante è stato licenziato. Infatti avendo i coniugi fatto affidamento per il pagamento del mutuo sugli introiti mensili di entrambi, per la complessiva somma mensile di euro 3.500,00, il venir meno del sostegno economico di uno di essi ha causato l'impossibilità di pagare il mutuo, dovendosi far fronte con un solo stipendio alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, di cui due minori.

Da quanto esposto risulta dunque evidente che l'istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né che ha colposamente determinato l'indebitamento oggi esistente. Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Per quel che riguarda la fattibilità del piano si evidenzia che la stessa risulta attestata dall'OCC, con la relazione ex art. 9 comma 3bis l. 3/2012, depositata in atti ove in particolare è stato rappresentato che la sig.ra Di Gennaro - alla luce del reddito mensile percepito, della sua giovane età (43 anni) e del suo buono stato di salute - può sostenere il rateizzo proposto in adempimento del piano del consumatore in questione. Al riguardo si rileva dagli atti risultano spese familiari mensili per soli euro 542,28, che anche il coniuge dell'istante allo stato contribuisce a sostenere avendo all'incirca da tre anni avviato una ditta edile, con reddito di impresa di circa 15.000,00 euro annui.

Non essendo state avanzate contestazioni dei creditori in merito all'effettivo ammontare dei crediti e prevedendo il piano l'integrale soddisfazione degli stessi, il Tribunale rileva che il piano proposto risulta rispettare i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012.

Inoltre, in assenza di alcuna contestazione in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria tale profilo non verrà affrontato, pur rilevandosi ad *abundantiam* come l'OCC con argomentazioni coerenti ed alla luce della perizia di stima in atti abbia evidenziato la convenienza del piano del consumatore proposto rispetto all'alternativa liquidatoria e tenendo conto che il piano consente l'integrale soddisfazione dei creditori in tempistica oltretutto coerente, per quel che riguarda il pagamento integrale del debito inerente il mutuo ipotecario, con il piano di ammortamento originariamente pattuito.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto nell'interesse della sig.ra Di Gennaro Marianna.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse di Di Gennaro Marianna;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 9.12.2019



Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Lamonica